

OFFICE ADDRESS

Via Caradosso 9
Milano
Italia

INTERNET

www.statkraft.com

PEC

skiwa1@pec.it

OGGETTO: [ID_VIP 9883] – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto di un impianto eolico costituito da 10 turbine avanti potenza complessiva pari a 72 MW ubicato nei Comuni di Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ) cod. Procedura 9883

Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal WWF oltre i termini, protocollo di ingresso MASE 0166051, in data 17 ottobre 2023 in relazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (“TUA”) relativo al progetto per la realizzazione di impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 72 MW, ubicato nei comuni di Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ) (“Progetto”).

In relazione alle osservazioni presentate dal WWF in data 17 ottobre 2023 oltre i termini di cui all’art. 24 del TUA (“Osservazioni”) nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (“VIA”), avviato dalla scrivente società in data 30 maggio 2023, si osserva quanto segue.

I. Considerazioni preliminari.

In via preliminare, si osserva, sotto un profilo generale, che le osservazioni contengono numerosi riferimenti inconferenti rispetto al Progetto.

Innanzitutto, le Osservazioni fanno riferimento al fatto che lo Studio di Impatto Ambientale (“SIA”) risulterebbe allegato a un’istanza di PAUR.

Al riguardo deve però rilevarsi che la scrivente non ha presentato istanza di PAUR ma un’istanza di procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del TUA.

II. Sulle asserite carenze del SIA

Ad avviso del WWF lo SIA sarebbe carente in quanto “non prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche pregresse e in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, come alternativa prioritaria, rispetto a scelte come quella operata dall’impresa proponente”. Tanto si porrebbe in contrasto con la Parte IV, par. 16.1, lett. d) del D.M. 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (“Linee Guida”), con l’articolo 22 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Testo unico ambientale” (“TUA”), con l’Allegato VII alla Parte II del TUA e con l’articolo 15 del Tomo IV del Quadro Territoriale Paesaggistico della Regione Calabria (“QTRP”).

L’assunto è del tutto privo di pregio.

Partendo dall’esame delle Linee Guida, va rilevato che la Parte IV, dedicata all’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, contrariamente a quanto sostenuto dal WWF, non prevede affatto che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile debbano essere

prioritariamente realizzati all'interno di aree degradate e che la loro ubicazione all'esterno di esse possa essere autorizzata soltanto laddove venga documentata l'assenza di aree degradate che possano ospitarli.

Il paragrafo 16.1 lettera d) delle Linee Guida, infatti, prevede soltanto che il riutilizzo di aree degradate costituisca, *"in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti"*, ma non prevede affatto che gli impianti possano essere realizzati all'esterno di aree degradate unicamente nei casi in cui sia documentata l'assenza di siffatte aree.

D'altra parte, una tale previsione sarebbe del tutto irragionevole e irrazionale per il caso, come quello all'esame, in cui si voglia realizzare un impianto eolico. È noto, infatti, che tali impianti debbano essere realizzati in aree con caratteristiche anemometriche favorevoli affinché possano avere una produttività tale da giustificare la realizzazione dell'impianto e l'investimento. Tali aree si trovano quasi sempre in zone caratterizzate da scarsa antropizzazione e in ogni caso difficilmente compatibili con aree quali siti industriali, cave, discariche o siti contaminati.

Analogamente, l'articolo 22 e l'allegato VII alla Parte II del TUA non impongono di valutare come alternativa prioritaria quella di realizzare gli impianti in aree già degradate.

Tali disposizioni stabiliscono che lo SIA debba contenere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali.

Sotto questo particolare profilo lo SIA predisposto dalla scrivente è completo ed esaustivo. Si rimanda, in particolare, alla pagina 166 e ss. dello stesso.

Infine, va segnalato che l'articolo 15, comma 4, lett. b) del Tomo IV del QTRP si limita ad elencare una serie di aree *"potenzialmente non idonee"* che saranno individuate a cura dei Piani di Settore, ma non prevede la necessità di valutare prioritariamente la realizzazione degli impianti in aree già degradate.

III. Sull'asserita ubicazione del Progetto in area non idonea

A dire del WWF il Progetto rientrerebbe in un'area non idonea secondo quanto stabilito in più punti della lettera f) dell'allegato III al paragrafo 17 delle Linee Guida.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che i criteri di cui al paragrafo 17 dell'Allegato III costituiscono la base affinché le Regioni possano individuare, con propri provvedimenti, le aree "non idonee" alla realizzazione di impianti FER, con la finalità di offrire agli operatori un quadro certo di riferimento per la localizzazione degli impianti. In proposito, si evidenzia che un provvedimento avente tale contenuto e finalità non è ad oggi stato adottato in Regione Calabria. Pertanto, in mancanza di profili di inidoneità dell'area che siano stati specificamente individuati dalle autorità competenti nel rispetto del quadro normativo vigente, non possono essere ritenute sussistenti generali preclusioni alla realizzabilità di impianti FER sulla base di quanto affermato dal WWF a

pag. 2 delle Osservazioni.

Ad ogni modo, l'ubicazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile in un'area rientrante tra quelle elencate nel suddetto paragrafo non costituisce, di per sé, un divieto preliminare alla sua realizzazione. La lettera d) dell'allegato III al paragrafo 17 delle Linee Guida, infatti, chiarisce che *"l'individuazione delle aree e siti non idonei non deve [...] configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione"*

alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.

Si sottolinea, infine, che come illustrato nell'elaborato "DL199_2021_Areeldonee_signed_signed-signed" agli atti del procedimento, il Progetto, per il 70% delle turbine previste, ricade in aree idonee ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8 D.Lgs. n. 199/2021.

Ciò premesso, l'assunto del WWF è comunque errato.

(i) Sull'asserita omessa valutazione dell'impatto cumulativo con altri impianti eolici

Come risulta dallo SIA (cfr. pag. 324 e ss), la scrivente ha attentamente analizzato e preso in considerazione il contesto territoriale di riferimento e l'esistenza di altri progetti sul territorio, ed ha condotto un'accurata analisi dei possibili impatti cumulativi del Progetto con tutti gli altri impianti realizzati o in corso di realizzazione, tra i quali anche quelli citati nelle Osservazioni. Si fa presente che il progetto in oggetto si pone nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di impatti cumulativi e distanziamento fra i diversi impianti e che la scrivente ha trasmesso all'autorità competente per il procedimento di VIA la documentazione necessaria a valutare l'impatto del progetto unitamente "ad altri progetti esistenti e/o approvati" secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

Inoltre, la scrivente ha anche consultato i siti istituzionali del MITE e della Regione Calabria con lo scopo di individuare planimetricamente eventuali parchi eolici ricadenti nell'area vasta di indagine per i quali sono state presentate delle istanze. Dalla consultazione delle fonti citate, tuttavia, non sono stati individuati parchi eolici autorizzati o in corso di autorizzazione nell'area di indagine.

Peraltro, va rilevato che il parco eolico da 60,375 MW, citato nelle Osservazioni come parco in corso di autorizzazione in relazione al quale non sarebbe stata condotta una valutazione cumulativa con gli impatti generati dal Progetto, è del tutto inconferente.

Detto parco eolico, denominato Primus, infatti, non ha ottenuto un giudizio di compatibilità ambientale favorevole e non è quindi in corso di autorizzazione come erroneamente sostenuto dal WWF (cfr. <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7219>).

(ii) Sull'asserita incidenza del Progetto con animali e vegetali tutelati da convenzioni internazionali

Innanzitutto, lo SIA predisposto dalla scrivente documenta e prova che il Progetto è localizzato a notevole distanza sia da aree Rete Natura 2000 sia da aree IBA, EUAP e oasi WWF.

Nello specifico, dalla cartografia riportata a pagina 52 dello SIA predisposto dalla scrivente si evince che le turbine in progetto sono ubicate a notevoli distanze rispetto ai siti naturalistici della Rete Natura 2000:

- circa 8.300 m ZSC IT9340086 Lago dell'Angitola;
- circa 8.700 m ZSC IT9340120 Lacina.

Allo stesso modo, la cartografia riportata a pagina 56 dello SIA predisposto dalla scrivente documenta che il Progetto non interferisce con alcuna area IBA: l'area più

prossima è l'IBA 149 Marchesato e Fiume Neto, che si trova a oltre 51 km di distanza dall'area interessata dal Progetto.

La cartografia riportata a pagina 63 dello SIA predisposto dalla scrivente documenta infine che il sito naturalistico più prossimo al Progetto è il Parco Regionale Oasi dell'Angitola ubicato a ovest dell'area di intervento a circa 8,9 km di distanza dalla turbina più vicina. A sud invece, ad una distanza di circa 4,7 km, si trova il Parco naturale regionale delle Serre EUAP0660.

Il Progetto, quindi, verrà realizzato a distanze tali da aree protette da escludere il rischio di qualsivoglia incidenza sulle aree medesime.

In particolare, la distanza del Progetto dalle aree IBA e dalle aree Rete Natura 2000 esclude la necessità di attivare anche solo uno *screening* di incidenza su dette aree.

Al riguardo deve rilevarsi che in senso contrario non può rilevare il precedente citato dal WWF (Cons. Stato, 13 settembre 2017, n. 4327). In quel caso, infatti, l'impianto era previsto a una distanza da 3,2 a 4,8 Km da aree Rete Natura 2000, mentre nel caso di specie, l'area Rete Natura 2000 più vicina si colloca a una distanza pari a più del doppio di quella ritenuta rilevante dal Consiglio di Stato.

In un'ottica di massima collaborazione, la scrivente produrrà uno studio naturalistico volto a dimostrare come il Progetto non interferirà con nessun'area protetta e con nessuna delle specie animali (quali il lupo e i rapaci) citati nelle Osservazioni.

(iii) Sull'asserita inidoneità dell'area ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004

Nelle Osservazioni si sostiene che il Progetto rientrerebbe in un'area non idonea "*come quelle individuate ai sensi dell'art. 142 del dlgs 42 del 2004 (paragrafo 17, lettera f, allegato 3 delle linee guida)*". L'ubicazione proposta, inoltre, contrasterebbe con l'articolo 25 del Tomo IV del QTRP, secondo il quale non potrebbero essere trasformati, tra gli altri, i seguenti beni paesaggistici: territori coperti da foreste e da boschi.

L'affermazione è destituita di fondamento sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello giuridico.

Innanzitutto, sotto il profilo giuridico, va rilevato che la presenza di un'area boscata non costituisce, di per sé, ragione di inidoneità all'installazione di un parco eolico.

Al riguardo, la lettera f) dell'Allegato 3 alle Linee Guida precisa che le aree tutelate *ex lege* dall'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 possono essere considerate inidonee (a seguito della ricognizione regionale di cui sopra, non avvenuta nel caso di specie) soltanto laddove sia stata valutata "*la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti*".

Allo stesso modo si esprime l'articolo 15, comma 4, lett. b) del Tomo IV del QTRP, che annovera tra le aree "potenzialmente non idonee" le "*aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti*".

Nel caso di specie, come menzionato sopra, la Regione Calabria non ha, ad oggi, adottato un provvedimento che sia ricognitivo delle aree "non idonee" individuate a livello regionale sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 delle Linee Guida, provvedimento

nell'ambito del quale poter altresì compiere una valutazione in merito alla potenziale non compatibilità con la realizzazione degli impianti.

Peraltro, le Osservazioni non danno minimamente conto di quali sarebbero le particolari caratteristiche del sito che dovrebbero renderlo idoneo ad ospitare il Progetto, salvo affermare, come visto in modo erroneo, che l'intero Progetto rientrerebbe in area boscata e senza inoltre chiarire quali particolari caratteristiche di tale area boscata la renderebbero idonea.

D'altra parte, anche l'articolo 12, comma 3-bis del d.lgs. 387/2003 stabilisce che "il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", con ciò ribadendo che il vincolo paesaggistico non sia di per sé preclusivo alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

È infine assolutamente erroneo il richiamo operato dalle Osservazioni all'articolo 25 del Tomo IV del QTRP.

Tale articolo, infatti, deve essere coordinato con la disposizione di cui al sopra citato articolo 15 del Tomo IV del QTRP che disciplina specificamente gli impianti eolici.

In ogni caso, l'articolo 25 suddetto fa salve dal vincolo inibitorio le opere pubbliche e di pubblica utilità e, com'è noto, l'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 stabilisce che "*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*".

A ciò si aggiunga che qualora la normativa del QTRP citata nelle Osservazioni fosse da considerarsi – per mera ipotesi – assolutamente ostativa alla realizzazione del Progetto, essa andrebbe disapplicata in quanto illegittima e contrastante con la legge nazionale che, come visto, non preclude aprioristicamente la possibilità di realizzare impianti da fonte rinnovabili in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Sotto il profilo fattuale, si segnala che il sito interessato dalla realizzazione del parco eolico si colloca in un territorio caratterizzato da lievi ondulazioni, tra diverse diramazioni del reticolo idrografico, a quote variabili tra i 740 e i 800 m s.l.m. Si tratta generalmente di aree libere da vegetazione arborea, caratterizzate principalmente da seminativi, orti e castagneti da frutto.

Le porzioni di bosco "toccate" dal Progetto sono limitatissime e riguardano unicamente le WTG04, WTG08 e WTG10, nel comune di Torre di Ruggiero, che interessano un'area classificata come bosco di latifoglie (cfr. pag. 92 dello SIA).

In ogni caso, va precisato che, per quanto riguarda l'occupazione di aree boschive, le aree interessate dalle piazzole di cantiere, dallo stoccaggio delle pale e dagli adeguamenti temporanei della viabilità saranno immediatamente restituite allo stato *ante operam* al termine del montaggio delle turbine, ovvero al termine delle operazioni di realizzazione del parco tali aree saranno oggetto di ripristino ambientale.

Infine, la scrivente valuterà, anche in base alle osservazioni e pareri ricevuti, eventuali soluzioni alternative al fine di minimizzare le interferenze del Progetto con beni oggetto di tutela.

(iv) Sulle competenze dei redattori dello SIA

Nelle Osservazioni viene contestato che non si comprenderebbero le competenze e le professionalità specifiche dei redattori dello SIA, oltre al fatto che non risulterebbe presente nel gruppo di lavoro un naturalista, mentre lo studio di incidenza ambientale sarebbe stato redatto da un architetto.

Al riguardo pare doveroso porre in evidenza che, nel gruppo di lavoro, è presente una naturalista, nella persona della Dott.ssa Maria Grazia Fraccalvieri.

Non si comprende poi il riferimento allo studio di incidenza ambientale, posto che, nel caso di specie, non è stata avviata una procedura di valutazione di incidenza.

In ogni caso, per mero tuziorismo, si allegano alla presente i curriculum dei componenti del gruppo di lavoro.

Distinti saluti.

Milano, 17/11/2023

SKI W A1 S.r.l.

L'Amministratore Unico e legale rappresentante

 Digitally signed by Carla Di Tillio
Date: 2023-11-17
17:45:06+01:00

(Carla Di Tillio)

OFFICE ADDRESS
Via Caradosso 9
Milano
Italia

INTERNET
www.statkraft.com

PEC
skiwa1@unapec.it

OGGETTO: [ID_VIP 9883] – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto di un impianto eolico costituito da 10 turbine avanti potenza complessiva pari a 72 MW ubicato nei Comuni di Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ) cod. Procedura 9883

Controdeduzioni alle osservazioni presentate dall’Ing. Rauti in data 4 novembre 2023, protocollo di ingresso MASE 0177859 e protocollo di ingresso MASE 0177861, (“**Osservazioni**”) nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (“**VIA**”), avviato dalla scrivente società in data 30 maggio 2023, si osserva quanto segue.

Quanto all’asserito omesso esame dell’impatto del progetto sulle falde acquifere, si evidenzia che la tipologia di opere da realizzare non richiede alcuna fondazione o scavo in grado di impattare sulle falde acquifere.

Per mero scrupolo, comunque, tali aspetti potranno essere approfonditi qualora l’ente precedente dovesse chiedere integrazioni al riguardo.

Quanto infine ai foto-inserimenti, si evidenzia che gli stessi sono stati realizzati utilizzando i comuni standard progettuali. Anche in questo caso, comunque, ci si rende disponibili ad approfondimenti qualora l’ente precedente dovesse chiedere integrazioni.

Milano, 17/11/2023

SKI W A1 S.r.l.
L’Amministratore Unico e legale rappresentante

 Digitally signed by Carla Di Tillio
Date: 2023-11-17
17:51:52+01:00

(Carla Di Tillio)

OGGETTO: [ID_VIP 9883] – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto di un impianto eolico costituito da 10 turbine avanti potenza complessiva pari a 72 MW ubicato nei Comuni di Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ) cod. Procedura 9883

Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal WWF in data 7 novembre 2023, protocollo di ingresso MASE 0178935, in relazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (“TUA”) relativo al progetto per la realizzazione di impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 72 MW, ubicato nei comuni di Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ) (“**Progetto**”).

In relazione alle osservazioni presentate dal WWF in data 7 novembre 2023 (“**Secondo Osservazioni**”) nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (“**VIA**”), avviato dalla scrivente società in data 30 maggio 2023, si osserva quanto segue.

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.

In via preliminare, si richiama integralmente quanto già riportato nelle controdeduzioni alle osservazioni del WWF presentate in data 17 ottobre 2023 (“Prime Osservazioni”) trasmesse dalla scrivente in data 17 novembre 2023, con particolare riferimento all’asserita inidoneità delle aree in cui si dovrà realizzare l’impianto.

II. SUI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Con le **Secondo Osservazioni** il WWF rileva che il Certificato di destinazione urbanistica (“CDU”) del Comune di Chiaravalle riporterebbe alcuni vincoli di natura paesaggistica e idrogeologica escludenti la possibilità di realizzare qualsivoglia intervento.

Al riguardo si richiama integralmente quanto riportato nelle controdeduzioni alle **Prime Osservazioni**.

Sempre ad avviso del WWF, inoltre, il CDU del Comune di Chiaravalle non riporterebbe dati aggiornati su terreni percorsi dal fuoco, così come del resto farebbe anche il CDU del Comune di Petrizzi, il quale, inoltre, non conterrebbe alcun dato inerente alla presenza degli usi civici.

Al riguardo si evidenzia che, in data 21 aprile 2023, sono state richieste a tutti i comuni interessati dal Progetto la nomina del perito incaricato delle certificazioni degli usi civici e le

cartografie dei terreni percorsi dal fuoco. Tale documentazione è stata prodotta agli atti del procedimento di VIA e si è in attesa che i Comuni ottemperino ai loro obblighi.

Quanto, infine, al CDU del Comune di Torre Ruggero, si è in attesa che il medesimo provveda a riscontrare la richiesta avanzata dalla scrivente in data 14 luglio 2023. Si evidenzia che tale richiesta è stata prodotta agli atti del procedimento di VIA.

Distinti saluti.

Milano, 17/11/2023

SKI W A1 S.r.l.

L'Amministratore Unico e legale rappresentante

 Digitally signed by Carla Di Tillio
Date: 2023-11-17
17:52:46+01:00

(Carla Di Tillio)